



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

- Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI**
- Art. 2 – DEFINIZIONE DI LAVORI E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**
- Art. 3 – PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE**
- Art. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
- Art. 5 – ATTI AUTORIZZATORI – IMPEGNO DI SPESA – PERIZIA SUPPLETIVA**
- Art. 6 – ASSEGNAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA**
- Art. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE**
- Art. 8 – LIMITI DI IMPORTI PER I LAVORI**
- Art. 9 – TIPOLOGIA DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA**
- Art. 10 – AFFIDAMENTI IN ECONOMIA COMPLEMENTARI ALL'APPALTO**
- Art. 11 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA O CON SISTEMA MISTO**
- Art. 12 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORI IN COTTIMO**
- Art. 13 – LAVORI D'URGENZA**
- Art. 14 – LAVORI DI SOMMA URGENZA**
- Art. 15 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO - GARANZIE**
- Art. 16 – PIANI DI SICUREZZA**
- Art. 17 – TENUTA DELLA CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle eventuali somministrazioni connesse.

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme:

- art. 125, c.5, Dlgs. 12.4.2006 n.163;
- disposizioni contenute nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie per le quali è possibile procedere in economia.

Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati al successivo art. 9. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, e alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI LAVORI E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Sono considerati **lavori** tutti gli interventi e le attività individuate nelle categorie dell'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 classificate con gli acronimi OG (opere generali) e OS (opere specializzate).

Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e delle soglie economiche definite al successivo art. 8.

Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.

Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Agenzia, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE

Per i lavori l'Agenzia individua nel programma annuale proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche e/o nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione sommaria.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di procedimento, per ogni intervento da eseguirsi, definisce le specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, verifica la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L.

Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile del Procedimento formulare nei confronti dell'Agenzia, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.

ART. 5 – ATTI AUTORIZZATORI – IMPEGNO DI SPESA – PERIZIA SUPPLETIVA

Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Dirigente competente, per interventi individuati attraverso un progetto esecutivo o una perizia di stima che comportino una spesa contenuta nei limiti dell'importo di cui all'art. 8 e per le tipologie identificate dall'art. 9 del presente regolamento.

Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Dirigente competente potrà autorizzare, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la maggior spesa.

Per i lavori di manutenzione trova applicazione l'art. 154 del Regolamento approvato con DPR 554 del 1999.

ART. 6 – ASSEGNAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Nel caso di lavori di importo inferiore a Euro 40.000 è consentito l'affidamento diretto a una sola ditta previa valutazione di congruità dell'offerta.

Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso".

I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma della scrittura privata, o lettera di affidamento o, per piccole spese, mediante nota-ordinativo. L'offerta, e la scrittura privata sono soggetti all'imposta di bollo a carico dell'affidatario; il preventivo, la lettera-contratto e la nota ordinativo sono in carta semplice.

L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.

L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori eseguiti non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza dei luoghi e delle condizioni dove deve eseguire i lavori, e di integrale

accettazione delle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel presente Regolamento.

ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne all'Agenzia;
- b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà dell'Agenzia o opportunamente noleggiati;
- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.

Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.

Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Responsabile del Procedimento, propone la risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni. Qualora lo ritenga più efficace, il Rup può ricorrere all'esecuzione in danno previa diffida. In caso di difformità della prestazione dalla previsione contrattuale, il Rup potrà rifiutare l'opera ovvero accettarla valutando la riduzione del compenso pattuito, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 8 –LIMITI DI IMPORTO PER I LAVORI

La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori in economia dell'Agenzia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro; per i lavori di manutenzione privi del carattere dell'imprevedibilità sono consentiti fino a 100.000 Euro.

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

ART. 9 – TIPOLOGIA DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 8, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:

- A. Manutenzione o riparazione, di opere od impianti dell'Agenzia, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006.
- B. Manutenzione di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati e per importi non superiori a 100.000 Euro, prescindendo entro tale importo dalla condizione di imprevedibilità.
- C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o interventi ed eventuali somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per i lavoratori dell'Agenzia o per terzi, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
- D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
- E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 - a) scavi,
 - b) demolizioni,
 - c) prove penetrometriche,
 - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
 - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
 - f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.
- F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Gli ambiti per gli interventi di cui al presente articolo sono individuati in tutti i **Beni Immobili** per mezzo dei quali opera l'Agenzia, e cioè tutti i fabbricati di proprietà dell'Ente, in comodato o in locazione passiva, adibiti ad attività d'istituto, comprese le accessioni, le pertinenze, gli impianti e i manufatti di qualsiasi natura appartenenti al detto patrimonio, su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

ART. 10 – AFFIDAMENTI IN ECONOMIA COMPLEMENTARI ALL'APPALTO

Nei casi sotto indicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:

- a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 153 del D.P.R. 554/99;
- b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 17 e 152, comma 1, lett. a) del D.P.R. 554/99. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento;
- c) lavori e provviste in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso

d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 44, comma 3 lett. b), del D.P.R. 554/99; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 152, comma 2, del D.P.R. 554/99; **l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.**

ART. 11 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA O CON SISTEMA MISTO

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del Procedimento.

Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

ART. 12 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN COTTIMO

Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente del Servizio attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 9.

I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva oppure da perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e inferiore a 200.000 Euro, si procede sperando confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c.8 del Dlgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il Dirigente competente può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione, previa valutazione di congruità dell'offerta.

Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando il Presidente di gara ipotizzi

l'anomalia, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

Per interventi di importo contenuto entro 40.000 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla sola iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

ART. 13 – LAVORI D'URGENZA

Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 554/99, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da motivazione espressa, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. La motivazione sarà indicata nell'atto di approvazione della spesa.

L'intervento sarà individuato mediante la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

ART. 14 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

Ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/99, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione di un verbale con le motivazioni di somma urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio dell'incolumità dei lavoratori dell'Agenzia o di terzi.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 136, comma 5, del D.P.R. 554/99.

Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che autorizza la copertura della spesa.

ART. 15 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO - GARANZIE

Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 144, comma 3, del D.P.R. 554/99: l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per ritardo e il diritto della Stazione appaltante di risolvere in danno il contratto per inadempimento.

L'affidamento mediante lettera-contratto può ritenersi concluso dalla data di ricevimento da parte del Dirigente proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione.

Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora la liquidazione del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 20.000 Euro, il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso

di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.

La cauzione provvisoria può essere richiesta solo per lavori di importo superiore a Euro 40.000, e non si procederà alla richiesta di fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica “all risks” può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l’Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento e all’art. 120 del D.P.R. 554/99.

Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all’Amministrazione.

ART. 16 – PIANI DI SICUREZZA

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 17 – TENUTA DELLA CONTABILITA’ E REGOLARE ESECUZIONE

Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti finali secondo le regole contenute nel Regolamento generale dei LL.PP., con particolare riferimento agli artt. da 176 a 182; si procederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti,



mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.

In caso di lavori di importo non superiori a 20.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L. o dal tecnico incaricato direttamente sulla fattura da liquidare.

E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.